



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLETTI	SANDRO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LUCIANI	MAURIZIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GESUALDI	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3395/13 depositato il 20/06/2013
- avverso la sentenza n. 20/1/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCO proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCO

controparte:

difeso da:
ZAMBON GIUSEPPE
VIA CAIMI,68 23100 SONDRIO SO

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20101T000657000 REGISTRO 2010

SEZIONE

N° 20

REQ.GENERALE

N° 3395/13

UDIENZA DEL

13/12/2013 ore 09:30

SENTENZA

N° 1996/2014

PRONUNCIATA IL:

13/12/13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 APR. 2014

Il Segretario
Il Funzionario
(A. Cremisini)

RGA 3395/13

AGEN. ENTR. DIREZIONE PROV. LECCO >

Sentenza impugnata n. 20/01/2013 della CTP di LECCO

FATTO

La vertenza trae origine da un avviso di rettifica e liquidazione connesso ad un atto di cessione della al sig.

La compravendita avveniva al prezzo dichiarato dalle parti di € 8.000.000, valore rettificato dall'Ufficio in € 26.800,00 con conseguente rideterminazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni e interessi.

L'atto impositivo veniva impugnato dalla sola parte venditrice, con ricorso introduttivo con il quale chiedeva alla CTP di dichiarare l'infondatezza ed incongruenza dei valori determinati dell'Ufficio.

L'Ufficio faceva presente che la parte acquirente, sig. avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa erariale aveva provveduto in data 25.06.2012, ai sensi dell'art. 15 del dlgs 218/97 al versamento della maggiore imposta dovuta beneficiando della riduzione delle sanzioni al sesto, rinunciando così all'impugnazione e soddisfacendo la pretesa erariale.

La CTP di Lecco accoglieva il ricorso del ; con condanna al pagamento di € 700,00 per le spese di giudizio.

Propone gravame l'A. E. eccependo come i primi giudici nell'accogliere il ricorso non abbiano preso in considerazione quanto esposto nelle proprie difese dall'Ufficio relativamente al versamento della maggiore imposta dovuta effettuato dalla parte acquirente soddisfacendo così la pretesa tributaria.

L'art. 57 del DPR 1986/131 prescrive la solidarietà delle parti contraenti di un medesimo atto in ordine all'assolvimento del tributo indiretto.

La nozione di solidarietà è prevista dall'art. 1292 c.c. ai sensi del quale l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità.

Nella fattispecie, parte acquirente del rapporto negoziale, sig. riconosciuta la fondatezza della pretesa erariale, aveva rinunciato all'impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione, allo stesso notificato, provvedendo al versamento dell'obbligazione tributaria. Conseguentemente tale spontaneo pagamento aveva fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione della controversia, essendo stata soddisfatta la pretesa erariale.

Pertanto, ogni questione di merito sottoposta al giudice tributario era interdetta in quanto assorbita dal pagamento di una delle parti obbligate solidali del rapporto; circostanza che ha comportato il consolidamento dell'atto impugnato e l'intervenuta definitività dell'avviso di rettifica e liquidazione rende incontestabile l'obbligazione tributaria.

Chiede, in riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese e onorari per i due gradi di giudizio.

Regolarmente costituitasi, rappresentata e difesa come in atti, rileva come l'Ufficio contesti la sentenza con un unico motivo di diritto e precisamente un vizio di motivazione in quanto, a dire dell'Ufficio, i primi giudici, accogliendo il ricorso, non hanno considerato quanto eccepito dall'Ufficio relativamente al versamento di parte acquirente che ha soddisfatto la pretesa tributaria ai fini dell'imposta di registro.

le

Le doglianze dell'A. E. si limitano, come unico motivo di appello alla contestazione di un inesistente vizio di motivazione in quanto non corrisponde al vero che l'organo giudicante di primo grado non abbia preso in considerazione quanto fatto presente dall'Ufficio nelle proprie difese.

Al contrario, la CTP ha ben valutato l'eccezione dell'A. E., al punto di disattendere il rilievo dell'Ufficio, accettando le conclusioni della _____ in quanto " il valore dell'avviamento determinato in questa sede ai fini dell'imposta di registro può avere efficacia probatoria di valore presuntivo nella diversa sede della imposizione diretta. Tale eccezione formulata dall'Ufficio deve essere respinta ".

Il giudice di primo grado, consapevole del fatto che l'avviamento nella cessione d'azienda, rideterminato ai fini dell'imposta di registro e reso definitivo ai fini di detta imposta, ben può essere utilizzato dall'Ufficio ai fini delle imposte dirette, quale presunzione per tassare la plusvalenza, ha ritenuto esistere un interesse autonomo della parte venditrice ad impugnare la plusvalenza stabilita dall'Ufficio.

Il valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro costituisce una prova presuntiva dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza sufficiente a dimostrare il prezzo di vendita ai fini dell'imposizione sul reddito con la conseguenza che l'onere della prova viene invertito e posto a carico del contribuente.

Ciò rende evidente l'interesse di parte venditrice _____ ad opporsi all'accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro effettuato dall'Ufficio onde evitare pericolose presunzioni future ai fini delle imposte dirette.

La definizione dell'acquirente non può vincolare automaticamente la controparte venditrice, nonostante l'obbligatorietà solidale nel versamento dell'imposta di registro.

L'accoglimento da parte della CTP della valutazione fatta dalle parti del valore di cessione dell'azienda dichiarato in atto non permette la ripetibilità degli importi versati da parte dell'acquirente che ha reso autonoma acquiescenza all'accertamento di valore per pure ragioni di convenienza economica e non certo per averne riconosciuto la fondatezza, come afferma l'Ufficio, in quanto il basso importo pagato con l'applicazione delle sanzioni ridotte ad un sesto del minimo rendeva non conveniente la proposizione del ricorso, considerando anche il fatto che il valore rideterminato non avrebbe mai avuto rilevanza ai fini delle imposte dirette per l'acquirente stesso sig. _____.

Chiede il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese processuali relative al presente giudizio.

DIRITTO

Come detto in parte narrativa, l'avviso di rettifica e liquidazione è stato impugnato dalla sola parte venditrice, _____, mentre parte acquirente, sig. _____, ha provveduto alla definizione dell'accertamento ai sensi dell'art. 15 dlgs 218/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni al sesto, provvedendo al versamento e rinunciando all'impugnazione.

La CTP osservava che il rilievo dell'Ufficio in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse della contribuente a seguito del pagamento dell'imposta da parte del debitore solidale deve essere disatteso, in quanto il valore dell'avviamento determinato utilizzando il criterio di cui all'art. 2 del DPR 460/96 è stato rettificato da € 8.000 a € 26.800,00 con conseguente rideterminazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre le sanzioni e interessi, ai fini dell'imposta di registro può avere efficacia probatoria di valore presuntivo nella diversa sede dell'imposizione diretta.

Mu

E' da dire che l'Ufficio non aveva ritenuto congruo il valore dichiarato nell'atto di compravendita dell'azienda di autotrasporti c/terzi, rispetto al valore di avviamento calcolato dall'Ufficio stesso utilizzando il criterio di cui all'art. 2, c. 4, DPR 460/96 e aveva stimato in € 26.800,00 a fronte degli € 8.000,00 dichiarati e percepiti dalla soc. venditrice Petrolgas.

Al riguardo, va osservato che, ancorché a livello normativo il disposto del citato art. 2 non sia più in vigore, i criteri di determinazione dell'avviamento ivi stabiliti sono stati recentemente richiamati dalla prassi dell'Amministrazione Finanziaria.

Con la comunicazione di servizio n. 52 del 25.07.03, l'A. E. ha infatti specificato che il contribuente, in ipotesi di cessione d'azienda, può determinare il valore dell'avviamento secondo di calcolo previsto dall'art. 2, c. 4 del DPR 460/96.

Tuttavia, è appena il caso di ribadire che il criterio di calcolo forfettario dell'avviamento introdotto dal DPR 460/96 si inquadra nell'ambito della disciplina dell'accertamento con adesione in materia di imposte indirette, poi abrogata dal dlgo 218/97, e il suo richiamo da parte della comunicazione di servizio n. 52 del 25.07.03 risponde all'esigenza interna dell'A. F. di stabilire criteri selettivi per gli uffici ai fini dell'individuazione dei casi meritevoli di approfondimento mediante apposite ispezioni, accessi e verifiche.

In conclusione, per le svolte argomentazioni l'appello dell'Ufficio è infondato e non meritevole di accoglimento.

Sussistono giustificati motivi, correlati alla natura ed alla novità della questione, per pervenire ad una equa compensazione delle spese.

PQM


visti gli artt. 19 e 15 del dlgo 546/92, la Commissione

RESPINGE

l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata.
Spese compensate.

Milano 13 dicembre 2013

IL RELATORE
dr. Maurizio Luciani



IL PRESIDENTE
dr. Sandro Celletti

